



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 63 del 16-07-26

ORIGINALE

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di luglio, in Bonarcado, Sala delle Adunanze, alle ore 18:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MELE ANNALISA	SINDACO	Presente
PIREDDA STEFANIA	ASSESSORE	Presente
CONGIU BRUNO	ASSESSORE	Assente
FERRALIS GABRIELE	ASSESSORE	Presente
MURA ELISA	ASSESSORE	Assente

Totale presenti n. 3 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA ANNIS.

Assume la presidenza la Dott.ssa ANNALISA MELE in qualità di SINDACO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17.12.2025, esecutiva, relativa al bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13.03.2026, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2026-2028;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/03/2026 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del CCNL 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- il CCNL siglato in data 23.2.2026 e in particolare gli artt. 58 e, 60;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce, all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Atteso che in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2022-2024 definendo all'art.58 incrementi al trattamento accessorio e all'art. 59 modifiche all'utilizzo dello stesso;

Visto l'art. 40 bis comma 3 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l’art. 9 comma 2 bis disponeva che:

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010;
- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all’art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall’anno 2015.

Visto l’art. 1, c. 236, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che stabiliva “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Visto l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e’ abrogato.”

Richiamato l’art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall’anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018.

Tenuto conto che:

- nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 14.725,36 ;

- l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite è pari ad € 28.217,03.

Dato atto che:

- il Comune di Bonarcado ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto al 2011/2013;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2026, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 12, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018.
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Visto l'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto “PA”) il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento”

Dato atto che il benessere organizzativo e la valorizzazione del personale rappresentano obiettivi strategici di questa Amministrazione, anche al fine di incrementare l'attrattività dell'ente e la qualità dei servizi resi alla collettività;

Visto l'art. 45 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026 (che ha recepito e aggiornato la disciplina già contenuta nell'art. 82 del CCNL 16.11.2022), il quale abilita gli enti a disciplinare, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti;

Ritenuto di dare mandato di applicare, con la decorrenza prevista dall'art. 60 del CCNL 23.02.2026, il parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004, con particolare applicazione del comma 5;

Ritenuto di:

- a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - atteso che l'ente ha rispettato quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e che risulta al di sotto del 48 per cento così come previsto dalla norma, per l'anno 2026 non si prevedono stanziamento di nuove risorse, ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") rispetto a quelle stanziare già assegnate l'anno precedente 2025 come da G.C. n.71 dell'11.11.2025..

- Atteso che il nuovo C.C.N.L. del 23.02.2026 all'articolo 58 comma 1 dispone l'aumento delle risorse stabili, della somma pari allo 0,14% del Monte Salari anno 2021 con decorrenza dal 01.1.2025 si dà atto che tale somma per l'anno 2026 al netto degli oneri riflessi, risulta pari ad euro 478,47 e che le somme relative all'anno 2024 e 2025 andranno scritte nella parte variabile come di seguito specificato, ed un conseguente aumento di spesa comprensivo degli oneri riflessi a carico Ente, pari ad euro 633,02 annue(478,47 oneri diretti a carico fondo)+(113,88 CPDEL 23,80%)+(40,671IRAP 8,50%).
- b) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, fondo anno 2026 al netto degli oneri riflessi, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di posizione e risultato pari ad euro 284,11 per il fondo ed euro 239,45 per il fondo EQ.;
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2024. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità posizione e risultato dando atto che l'incremento anno 2026 al netto degli oneri riflessi è pari ad euro 751,88 di cui euro 417,54 da destinare al fondo ed euro 334,34 da destinare al fondo E.Q. calcolato secondo la seguente specifica: monte salari 2021 del personale dipendente dell'Ente ammonta complessivamente ad euro 341.762,00, pertanto l'applicazione della misura dello 0,22% al predetto monte salari determina un incremento complessivo pari ad euro 751,88 annui($€ 341.762,00 \times 0,22\% = 751,88$) ed un conseguente aumento di spesa comprensivo degli oneri riflessi a carico Ente, pari ad euro 994,74 annue(751,88 oneri diretti a carico fondo)+(178,95 CPDEL 23,80%)+(63,91IRAP 8,50%).
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021, calcolato secondo la specifica sopra citata, quale **recupero una tantum** relativo all'annualità 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2024. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di posizione e risultato dando atto che l'incremento anno 2025 al netto degli oneri riflessi è pari ad euro 751,88 di cui euro 417,54 da destinare al fondo ed euro **334,34** da destinare al fondo E.Q. ed

un conseguente aumento comprensivo degli oneri riflessi a carico Ente, pari ad euro 994,74 annue(751,88 oneri diretti a carico fondo)+(178,95 CPDEL 23,80%)+(63,91IRAP 8,50%).

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme relative all'integrazione di cui all'art. 58 c. 1 CCNL 2026 pari allo 0,14% del Monte Salari anno 2021 con decorrenza dal 01.1.2024, **quale recupero una tantum** dell'incremento anno 2024-2025 dando atto che l'incremento al netto degli oneri riflessi è pari ad **euro 956,93** ed un conseguente aumento di spesa comprensivo degli oneri riflessi a carico Ente, pari ad euro 1.266,02(956,93 oneri diretti a carico fondo)+(227,75 CPDEL 23,80%)+(81,34 IRAP 8,50%).
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 36/2023 da distribuire ai sensi di apposito regolamento aggiornato alla normativa vigente in materia per una somma presunta di **€ 15.000,00 al netto degli oneri riflessi** ;
- autorizzazione all'iscrizione fra le risorse variabili ai sensi dell'art.67 comma 3 lettera c C.C.N.L. del 21.05.2018 delle somme destinate per rilevazione ISTAT anno 2026 per una somma presunta di euro **2.500,00. Al netto degli oneri riflessi.**
- autorizzazione all'iscrizione ,fra le risorse variabili dell'importo presunto di euro **3000,00** al netto degli oneri riflessi,ai sensi dell'art.67 comma 3 lettera c del C.C.N.L. 21.05.2018 , delle somme destinate al recupero IMU art.1 comma 1091 della legge n.145/2018, *«[...] i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»*. Dando atto che la suddetta norma stabilisce che ,per il riconoscimento degli incentivi di cui trattasi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL;
 - che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell' an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e

riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;

- che l'utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all'anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l'annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
- che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
- che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
- che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili ai sensi della L.R. 9 ottobre, n.28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto Unico di contrattazione collettiva della Regione e degli Enti Locali) della somma trasferita al nostro Ente dalla Ras per l'anno 2025 al netto degli oneri riflessi pari ad **euro 8.499,15.**
- autorizzazione all'iscrizione tra le risorse variabili ai sensi della EX legge Regionale n.19/1996 confluita nel fondo unico di cui alla legge Regionale n.2/2007 della somma storicizzata per l'incentivazione della produttività, di euro **8.406,56 al netto degli oneri riflessi.**

c) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:

- Di definire le direttive, con separato atto per il nuovo contratto decentrato normativo per il triennio 2026/2028, definire in questa sede la ripartizione economica dell'anno 2026 e riconoscere le indennità previste, nel rispetto delle condizioni previste dal nuovo CCNL 23.02.2026;
- di dare atto che l'ente con la G.C. n. 71 del 11.11.2025, ha stabilito in merito alla suddivisione alle risorse stabilite ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") e in questa sede stabilisce che demanda alla contrattazione integrativa decentrata economica per l'anno 2026 di stabilire se destinare una quota specifica delle risorse disponibili nel Fondo della parte stabile assegnate ai sensi del D.L.25/2025, al finanziamento dei differenziali stipendiali, confermando le modalità operative applicative vigenti nelle more di approvazione di un nuovo Contratto integrativo decentrato.
- distribuire gli importi destinati alla performance in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2026. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;
- di distribuire gli importi destinati alle indennità specifiche quali: condizioni di lavoro, specifiche responsabilità, indennità di servizio esterno, indennità di funzione compensi previsti da disposizioni di legge, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata, di confermare la distribuzione dell'indennità relativa al comparto unico 2025, secondo le modalità di quanto stabilito nelle precedenti direttive di cui alla G.C. n.71 del 11.11.2025.
- di istituire un fondo straordinario sia per l'anno 2026 e sia per l'anno 2027 e demanda alla contrattazione decentrata il quantum sulla quota specifica delle risorse disponibili nel Fondo per le risorse decentrate anno 2026 -2027 da destinare a ciò.

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto al 2011/2013 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgvo 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

Di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 58 CCNL 23.2.2026 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa, dando atto che i predetti incrementi sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica ed i limiti concernenti la spesa del personale stabiliti dalla vigente normativa, e rispettano gli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.Lgs 267/200;

Di esprimere gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 14 c. 1 bis del D.L. 25/2025 nei termini riportati in premessa;

Di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico per il personale non dirigente nei termini di cui alle premesse, e che la relativa ipotesi e dovrà essere sottoposta a questa giunta comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009;

Di inviare il presente provvedimento al Servizio Personale, per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2026 presentano la necessaria disponibilità.

Di disporre che copia della presente sia trasmessa al Servizio Finanziario, alla RSU e alle OO.SS. e al Revisore dei Conti per la relativa certificazione di competenza.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare inizio al procedimento di contrattazione entro i termini previsti dal contratto nazionale.



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 63 del 16/07/2026

OGGETTO:

**FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE
VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa ANNALISA MELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA ANNIS

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 63 del 16/07/2026

OGGETTO:

**FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE
VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 04/08/2026 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 19/08/2026.

Bonarcado, 04/08/2026

**FIRMATO
LA ISTRUTTRICE
CLEMENTINA SANNA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BONARCADO

Oggetto proposta di delibera:

FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Bonarcado, 19.05.2026

IL RESPONSABILE

Antonella PINNA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Bonarcado, 26.06.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea SCANU